

N. R.G. 463/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Mariagrazia Galati, udita la discussione dei procuratori comparsi, visto ed applicato l'art. 281 quinquies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 463/2016 R.G.A.C. proposta

DA

COMUNE DI , in persona del **Sindaco p.t.**, (c.f.),
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in calce all'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo;

- Opponente -

Contro

nata a il (c.f.
) rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Parisi giusta
procura in calce al ricorso monitorio;

- Opposta-

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2016 emessa il 10.02.2016 notificato il 18.02.2016

CONCLUSIONI: All'udienza del 14.12.2017, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente trascritto.

Motivi della decisione

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.

L'opposizione proposta dal Comune di avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2016 emesso in data 10.02.2016 (e notificato il 18.02.2016) con cui l'adito Tribunale aveva intimato il pagamento, in favore di , dell'importo di € 21.655,33, oltre accessori a titolo di pagamento per le forniture di materiale edile va accolta.

In punto di fatto, giova premettere che, a seguito dei contatti tra le parti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, la odierna opposta ha ridotto la pretesa creditoria alla somma di euro 14.422,80, rinunciando alla differenza (pari ad euro 7.232,14).



Pertanto, l'oggetto della presente controversia verte sulla debenza della residua somma di euro 14.422,80 per la fornitura di materiale.

Quali motivi di opposizione il Comune di _____ ha dedotto la inesistenza del credito vantato dalla _____ stante la assenza di prova del medesimo non essendo in tale fase ordinaria sufficiente la produzione delle sole fatture commerciali e in assenza di prova del contratto ovvero di altro atto deliberativo della Amministrazione opponente in ordine alla spesa da sostenere.

II.- L'opposizione formulata dall'Amministrazione comunale è fondata e merita accoglimento.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.

Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito.

Invero, come evidenziato, il credito vantato dalla _____ si fonda in via esclusiva sulle fatture commerciali e, tuttavia, per orientamento oltremodo pacifico seguito dalla giurisprudenza di legittimità e che si condivide, *“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio”* con la precisazione che *“è esclusa anche la possibilità di riconoscere la predetta portata alle fatture trasmesse alla pubblica amministrazione, sul presupposto che, l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti degli enti pubblici, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto (cfr. Cass., Sez. 1, 22 gennaio 2009, n. 1614)”* (Cass. civile, sez. I, 13/10/2016, n. 20690). Si è inoltre evidenziato in giurisprudenza che la sussistenza del contratto non possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato la fornitura ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia avanzato richiesta) atteso che il contratto mancante del



requisito di forma è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della p.a. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. Alla stregua del principio sopra esposto ne consegue che non possono essere fondatamente prese in considerazione le argomentazioni sostenute sul punto dalla difesa della opposta atteso che non è possibile desumere l'esistenza di un valido contratto sorto tra le parti dalla circostanza che i materiali forniti sono stati ritirati dall'incarico comunale che provvedeva a scaricare la merce nei cantieri comunali ovvero dalla assunta e non provata circostanza della volontà di pagamento manifestata dal Comune a seguito del formale recapito delle fatture.

Per le ragioni sopra esposte la domanda del Comune di _____ è fondata e il decreto ingiuntivo opposto recante il n. 39/2016 emesso in data 10.02.2016 dal Tribunale di Locri va revocato.

III.- Quanto alla domanda di indebito arricchimento formulata dalla opposta, subordinatamente all'accoglimento dell'opposizione, deve in primo luogo rilevarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in base ai principi generali, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle proposte in via monitoria e che, con specifico riferimento alla domanda di indebito arricchimento, la Corte di Cassazione ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa (cfr., cass. civ., sez. un., 27.12.2010, n. 26128). In altri termini, la *reconventio reconventionis* - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una *reconventio reconventionis* (v. in questo senso Cass. 13.2.2009 n. 3639; Cass. 31.3.2007 n. 8077; Cass. 7.2.2006 n. 2529; Cass. 8.6.2004 n. 11415; Cass. 29.7.2002 n. 11180).

Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, la necessità di introdurre la domanda di arricchimento senza causa è conseguenza della difesa del Comune opponente che ha contrastato l'azione contrattuale proposta dalla _____ eccependo la nullità dei contratti perchè non stipulati in forma scritta e, pertanto, appare ammissibile. Solo per completezza, si fa presente che trattasi della medesima fattispecie esaminata dalle Sezioni unite con la surrichiamata sentenza – atteso che la riconvenzionale aveva ad oggetto la domanda di pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. a fronte della opposizione fondata sulla nullità del contratto per carenza della forma scritta *ad*



substantiam – dichiarata in quella sede inammissibile poiché proposta tardivamente ossia non con la comparsa di costituzione ma nel corso del giudizio di primo grado.

Ciò posto, passando ad esaminare il merito della domanda si osserva che *“la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare — e il giudice accertare — il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”* (Cass. civ., Sez. un., 26/05/2015, n. 10798). Tuttavia, è appena il caso di evidenziare che sebbene il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisca requisito dell'azione di indebito arricchimento, *“il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. è pur sempre gravato dall'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (Cass. Sez. Un. 26/05/2015, n. 10798)”* (Cassa. civ., sez. VI, 21 luglio 2017, n. 18162).

Orbene, l'arricchimento consiste nella consegna della merce e nel conseguente ingresso della stessa nella disponibilità del Comune - in quanto ritirata dall'incaricato comunale, circostanza quest'ultimo non contestata nemmeno in modo generico dalla difesa dell'odierno opponente. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa: l'arricchimento del Comune che ha ricevuto la merce, il pregiudizio della per la mancata ricezione del corrispettivo; la correlazione tra pregiudizio e arricchimento; la mancanza di giusta causa; la sussidiarietà dell'azione.

Quanto al calcolo dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., si è chiarito che nel caso di forniture di merci effettuate da un imprenditore in favore di un ente pubblico in assenza di un valido contratto, la diminuzione patrimoniale subita dall'imprenditore non è costituita dal solo costo di acquisto delle merci fornite. L'impovertimento dell'imprenditore, infatti, è costituito innanzitutto da ogni genere di spese affrontate per le forniture, senza che possa distinguersi tra costo di acquisto delle merci, quota parte delle spese generali destinate ad essere ammortizzate con la loro vendita, imposte corrisposte in relazione alle forniture effettuate e costi di consegna. Trattasi di esborsi sicuramente effettivi destinati ad essere recuperati attraverso il prezzo della vendita delle merci, prezzo che essi concorrono a determinare, cosicché, ove le merci medesime finiscano per essere state trasferite in assenza di un valido contratto che consenta di percepire un detto prezzo, l'imprenditore subisce una diminuzione patrimoniale che ricomprende singolarmente e complessivamente tutti tali costi. Ne consegue che laddove l'imprenditore abbia emesso fatture la diminuzione patrimoniale da lui subita possa presumersi coincidente con il prezzo fatturato ma non riscosso;



che essendo per converso il vantaggio conseguito dall'ente pubblico *accipiens* rappresentato dal valore di mercato delle merci ricevute (cioè del prezzo normalmente praticato nella stessa zona per merci e contrattazioni dello stesso tipo), ove il prezzo praticato dall'imprenditore sia quello di mercato, l'importo della perdita patrimoniale risentita da quest'ultimo e quello dell'arricchimento conseguito dall'ente *accipiens* coincidono e rappresentano l'importo dovuto a titolo di indebito arricchimento (Cass. 05 giugno 1997, n. 5021; Cass. 23 luglio 2003, n. 11454).

Orbene, non avendo nel caso di specie la difesa della parte opposta allegato alcunché in ordine al prezzo di mercato della merce consegnata si ritiene di non poter riconoscere a titolo di indennizzo l'importo indicato in fattura dovendo procedere ad una quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. pari alla complessiva somma di euro 11.0000,00 liquidata alla attualità.

Sulla detta somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14 tenuto conto del minore importo riconosciuto in sentenza rispetto alla originaria domanda monitoria, della decisione con modalità semplificata e della assenza di attività istruttoria.

P.T.M.

Il Tribunale di Locri, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 39/2016 proposta dal Comune di _____, in persona del Sindaco p.t., nei confronti di _____ con atto di citazione notificato in data 25.03.2016 nonché dalla domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.06.2016, così provvede:

- accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie la domanda riconvenzionale dell'opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali, liquidate in € 3.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Locri, il 20.12.2017

Il Giudice

Mariagrazia Galati

